

**Spettabile Società/Associazione/Egr. Signori**

Roma, 18 febbraio 2022

*Inviata per via telematica*

**Oggetto: Commento alle misure fiscali Legge di Bilancio 2022**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della Legge di Bilancio 2022.

Prof. Avv. Massimiliano Giorgi  
Avv. Gabriele Sepio  
Dott. Maurizio Bernardo  
Dott. Antonio Frediani  
Dott. Luciano Forlani  
Dott. Alessandro Buonocore

Avv. David De Castro  
Avv. Marina Garone  
Dott. Cristiano Maldera  
Dott. Federico Neri  
Avv. Gianpaolo Sbaraglia  
Avv. Andrea Sbardella

Dott. Alessandro Capuano  
Dott. Luca Coletti  
Avv. Giovanna Chiarandà  
Dott. Carmelo D'Angelo  
Dott. Elisabetta Grasso  
Avv. Ilaria Ioannone  
Dott. Mariasole Iorio  
Avv. Enrico Paternò Raddusa  
Dott. Patrizio Persio  
Dott. Giuseppina Pedriglieri  
Rag. Vincenzo Pedriglieri  
Avv. Jessica Pettinacci  
Dott. Davide Salatino

*of counsel*  
Prof. Avv. Raffaello Lupi  
Dott. Lorenzo Barbone  
Notaio Martina Manfredonia

## Sommario

Sommario.....	2
1. Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche – Commi 2-4 .....	5
2. Differimento dei termini in materia di addizionali IRPEF - Commi 5-7 .....	6
3. Esclusione IRAP persone fisiche - Commi 8-9.....	6
4. Modifiche disciplina Patent box – Commi 10-11 .....	6
5. Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sugar e plastic tax - Comma 12 .....	7
6. Esenzione bollo su certificati digitali - Comma 24.....	7
7. Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari comma 25.....	7
8. Modifica disciplina Piani Individuali di Risparmio (PIR) e aggiunta di norme in materia di PIR - Commi 26-27.....	7
9. Superbonus 110 - Comma 28.....	8
10. Cessione del credito per detrazione e sconto in fattura - Comma 29.....	9
11. Misure antifrode e controlli agenzia entrate in materia di detrazione per interventi edilizi - Commi 30-36.....	9
12. Detrazione per riqualificazione energetica - Comma 37, lett a) e b).....	9
13. Proroga bonus verde - Comma 38.....	9
14. Bonus facciate - Comma 39.....	9
15. Salvaguardi effetti e abrogazione decreto-legge antifrodi - Commi 40-41 .....	10
16. Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche - Comma 42.....	10
17. Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del superbonus - Comma 43 .....	10
18. Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - Comma 44 10	
19. Proroga del credito d’imposta investimento in ricerca e sviluppo 4.0 - Comma 45	10
20. Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - Comma 46.....	11
21. Rifinanziamento Nuova Sabatini - Commi 47-48 .....	11
22. Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese - Commi 49-50.....	11
23. Fondo di garanzia delle PMI - Commi 53-58 .....	11
24. Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese - Comma 59 12	
25. Garanzie green - Commi 60-61 .....	12
26. Proroga dell’operatività del fondo Gasparrini - Comma 62.....	12

27.	Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori - Comma 63 .....	12
28.	Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese - Commi 70-71 .....	12
29.	Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari del conto fiscale comma 72 .....	13
30.	Riordino della disciplina in materia di reddito di cittadinanza - Commi 73-84 .....	13
31.	Disposizione integrative del trattamento di pensione anticipate - Commi 87-88 .....	13
32.	Fondo per l'uscita anticipate dei lavoratori delle imprese in crisi - Commi 89-90 ..	13
33.	Modifica della norma sull'APE – Commi 91-93 .....	13
34.	Opzione donna - Comma 94 .....	13
35.	Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale - Commi 119-120 ....	14
36.	Esonero contributivo per lavoratori dipendenti - Comma 121 .....	14
37.	Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione - Commi 122-130 ....	14
38.	Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere - Comma 138	14
39.	Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione - Commi 151-153	14
40.	Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi - Comma 154 ....	14
41.	Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani - Comma 155 .....	14
42.	Credito d'imposta mezzogiorno - Comma 175 .....	15
43.	Disposizioni fiscali per le federazioni sportive nazionali - Commi 185-188 .....	15
44.	Disposizioni in favore del settore sportive dilettantistico - Comma 189 .....	15
45.	Sport bonus - Comma 190 .....	15
46.	Disposizioni transitorie in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - Comma 216 .....	15
47.	Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese - Commi 219-220 .....	15
48.	NASPI - Commi 221-222 .....	16
49.	DIS-COLL comma 223 .....	16
50.	Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria - Commi 243-247 .....	16
51.	Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale - Commi 249-250 .....	17
52.	Politiche attive per i lavoratori autonomi - Commi 251-252 .....	17
53.	Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori - Commi 253-254 .....	17
54.	Fondo per il sostegno alla transizione industriale - Commi 478-479 .....	17
55.	Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile - Commi 486-487 .....	17

56.	Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo - Commi 499-501	18
57.	Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica - Commi 513-514	18
58.	Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 - Comma 520	18
59.	Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare - Commi 521-526	18
60.	Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali - Commi 622-624	18
61.	Conclusione del programma del Cashback - Commi 637-644	19
62.	Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato - Comma 645	19
63.	Proroga contratti a termine di cui all'art. 103 del DL n. 34/2020 in materia di emersione di rapporti di lavoro - Comma 648	19
64.	Modifiche alla disciplina IVA - Comma 683	19
65.	Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato - Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale - Commi 700-703	19
66.	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Commi 706-707	20
67.	Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni - Comma 711	20
68.	Fondo rotativo per operazioni di venture capital - comma 714	20
69.	Società di investimento immobiliare quotate - Comma 718	20
70.	Esenzione dall'imposta di bollo - Comma 731	20
71.	Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata - Comma 737	20
72.	IMU su unità immobiliari possedute da residenti all'estero - Comma 743	20
73.	Misure fiscali a sostegno della ricerca - Comma 763	21
74.	Incentivi per veicoli elettrici - Commi 809-810	21
75.	Agevolazioni impianti di produzione elettrica alimentati da energie rinnovabili - Comma 812	21
76.	Disposizioni in materia di Economia sociale - Commi 890-892	21
77.	Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI" - Comma 912	21
78.	Estensione termine pagamento cartelle - Comma 913	22
79.	Misure fiscali in favore del settore sportivo - Commi 923-924	22

## 1. Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche – Commi 2-4

Le norme in esame intervengono sul regime di tassazione IRPEF, di cui al D.P.R. n.917/1986.

In particolare, le norme in esame modificano:

• gli scaglioni di reddito imponibile e le corrispondenti aliquote per la determinazione dell'IRPEF lorda:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

• i criteri e i parametri per la determinazione della detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito. In particolare:

1. detrazione in presenza di redditi da lavoro dipendente:

- spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1880 euro in presenza di redditi che non superino 15.000 euro;

- Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

- spetta una detrazione dall'imposta lorda pari 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro;

- la detrazione di cui al comma 1 dell'art 13 TUIR deve essere aumentata di 65 euro, se il reddito è superiore a 25000 euro ma non 35000 euro.

2. detrazione in presenza di redditi da pensione:

- spetta una detrazione di 1955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

- spetta una detrazione di 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

- spetta una detrazione di 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro;

- la detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro

3. detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente e altri redditi:

- spetta una detrazione di 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

- spetta una detrazione di 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro;

- la detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

• la disciplina del trattamento integrativo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1 del DL 3/2020 (c.d. "bonus 100 euro"). In particolare, si conferma il contributo di 1.200 euro annui in favore dei soggetti con reddito complessivo fino a 15.000 euro (in luogo di 28.000 euro). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro e non superiore a 28.000 euro, il contributo spetta in presenza di specifiche condizioni (situazione di incapienza IRPEF determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021 e delle rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, ad interventi di ristrutturazione edilizia o altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021). In tale ultimo caso il contributo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l'imposta lorda.

## **2. Differimento dei termini in materia di addizionali IRPEF - Commi 5-7**

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, le norme differiscono, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine entro il quale le regioni e le province autonome possono, per l'anno 2022, modificare l'aliquota di base o gli scaglioni di reddito per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF.

È altresì differito, dal 31 gennaio 2022 al 13 maggio 2022, il termine per la comunicazione, da parte di regioni e province autonome, dei dati, riferiti al 2022, contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale.

Infine, per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, si dispone che entro il 31 marzo 2022, vale a dire entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, qualora sia prevista una scadenza successiva, i comuni devono modificare gli scaglioni di base imponibile e le aliquote di addizionale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione IRPEF prevista dai commi da 1 a 4 dell'articolo in esame.

## **3. Esclusione IRAP persone fisiche - Commi 8-9**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, vale a dire dal 2022, le norme dispongono l'esclusione dall'ambito soggettivo IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 446/1997.

Nel dettaglio, si rileva che è prevista l'istituzione di un apposito Fondo con dotazione annua di 192,252 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la compensazione del minor gettito in favore delle regioni e delle province autonome.

## **4. Modifiche disciplina Patent box – Commi 10-11**

Le norme modificano l'articolo 6 del DL n. 146 del 2021 in materia di Patent box.

Nel dettaglio, il comma 10, dell'art. 1, L. n. 234/2021, modifica l'ambito oggettivo dell'agevolazione in commento, disciplinato dal comma 3, dell'art 6, del D.L. n. 146/2021.

A tal proposito, suddetto comma prevede la maggiorazione del 110% (anziché del 90% come inizialmente previsto dal comma 3, dell'art 6, del D.L. n. 146/2021) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa

In altri termini, la norma consente l'incremento del 110% dell'importo deducibile per le spese di ricerca e sviluppo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

A tal fine, va quindi rilevato che il legislatore ha nuovamente escluso i marchi d'impresa dai beni oggetto di agevolazione, non mancando poi che l'esclusione, in tal caso, riguarda anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tuttavia, sempre il medesimo comma 10 dell'art 1, della Legge di Bilancio 2022, ha modificato il comma 8 dell'art 6, del D.L. n. 146/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 8 specifica che le disposizioni del nuovo regime agevolativo in commento trovano applicazione per le opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e ai successivi periodi d'imposta.

Ulteriore novità introdotta dal comma 10 dell'art 1 è l'abrogazione del comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 146/2021.

A tal proposito, è bene ricordare che il comma 9 dell'art. 6 del delegato fiscale prevedeva la non cumulabilità del nuovo patent box, per l'intera durata dell'opzione in relazione ai medesimi costi, con il credito d'imposta ricerca e sviluppo, di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Il comma 10 dell'art 1 della L. n. 234/2021 ha, altresì, provveduto a modificare il comma 10 dell'art 6 del decreto n. 146/2021, il quale aveva posto non pochi problemi relativamente a chi volesse esercitare la vecchia disciplina di patent box per il periodo d'imposta 2020.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 dell'art. 6 del delegato fiscale dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto n. 146/2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni relative al regime di patent box originario e di patent box autoliquidato, previste, rispettivamente dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Ad ogni modo, i soggetti che abbiano già esercitato o che esercitino opzioni di patent box originario, ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime del nuovo patent box, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, i soggetti, che abbiano già esercitato l'opzione relativa al vecchio regime di patent box e che abbiano, inoltre, avviato la procedura di ruling, al fine di concludere l'accordo finanziario con l'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n.600/1973, o che abbiano già presentato istanza di rinnovo e sottoscritto l'accordo finanziario con l'Agenzia delle Entrate, a conclusione della procedura di ruling, o ancora che abbiano esercitato opzione di patent box autoliquidato, non potranno beneficiare del nuovo regime di patent box.

Di seguito, va sottolineato che il comma 10 dell'art. 1, L. n 234/2021, ha previsto l'introduzione del comma 10-bis, all'art 6 del D.L. n. 146/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10-bis stabilisce che, qualora in uno o più periodi d'imposta siano state sostenute spese di ricerca e sviluppo per la creazione dei beni agevolabili, di cui al comma 3 dell'art 6 del D.L. n. 146/2021, il contribuente potrà usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il bene intangibile ottiene un titolo di privativa industriale.

Ad ogni modo, non potrà applicarsi la maggiorazione del 110% per le spese sostenute per la creazione di un bene immateriale, qualora queste sia intervenute più di 8 periodi d'imposta prima a quello in cui il bene intangibile ottiene il diritto di privativa industriale.

#### **5. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sugar e plastic tax - Comma 12**

La norma proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza degli effetti della disciplina dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, c.d. plastic tax e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax, di cui all'articolo 1, rispettivamente commi 652 e 676, della legge n. 160 del 2019.

#### **6. Esenzione bollo su certificati digitali - Comma 24**

La norma proroga al 2022 il regime di esenzione dall'imposta di bollo sui certificati digitali (16 euro) disposto, per l'anno 2021, dall'art. 62, co. 3, del d.lgs. n. 82/2005.

#### **7. Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari comma 25**

La norma, intervenendo sull'art. 1, co. 44, della legge n. 232/2016, proroga al 2022 il regime di detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

#### **8. Modifica disciplina Piani Individuali di Risparmio (PIR) e aggiunta di norme in materia di PIR - Commi 26-27**

Il comma 26, modificando il comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) innalza i limiti annuali di investimento portandoli dagli attuali 30.000 euro a 40.000 euro ed eleva da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo di investimento.

Il comma 27 modifica la disciplina dei PIR di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019.

Nello specifico, si tratta di PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Tuttavia, per tali piani, viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.

A tal proposito, va ricordato che il citato comma 112 prevede che ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019.

Va altresì rilevato che il medesimo comma 112 dispone inoltre che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

A tal fine, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico è tenuto ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro PIR ordinario, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019.

## 9. Superbonus 110 - Comma 28

Le norme intervengono sulla disciplina concernente la disciplina del c.d. "superbonus 110 per cento" per interventi edilizi.

In particolare, modificando l'articolo 119 del DL 34/2020:

- si precisa che la detrazione è riconosciuta in **quattro quote annuali** di pari importo per la parte di spese sostenuta dal **1° gennaio 2022**;
- la detrazione 110 per cento si estende alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, l'agevolazione per interventi riconosciuta agli IACP per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
- si modifica la disciplina concernente il beneficio per spese relative a impianti solari fotovoltaici. In particolare, si dispone che per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici ovvero su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 119, la detrazione, da ripartire in 4 anni, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa;
- si estende l'ambito applicativo del superbonus alle spese per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrici (in luogo delle spese fino 2022): il beneficio si applica negli anni previsti dal superbonus nella misura riferita a ciascun anno, con fruizione in quattro anni;
- si modificano i termini e le condizioni per l'applicazione del beneficio. In particolare, sostituendo il comma 8-bis dell'art. 119:
  - o *per interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche e dagli enti del terzo settore, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione*, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025;
  - o per interventi su unità immobiliari effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) 5 dell'art. 119, la detrazione del 110 per cento è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
  - o per interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d) dell'art. 119 (cooperative di abitazione a proprietà indivisa e IACP), compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio, la detrazione 110 per cento spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 qualora al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento;
- si estende il bonus, nella misura del 110 per cento, agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, che inserisce il comma 8-ter all'art. 119);
- per interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'art. 119 effettuati congiuntamente agli interventi indicati nel comma 8-bis del medesimo art. 119, si applicano i benefici previsti dal richiamato comma 8-bis, come modificato dalla disposizione in esame, che inserisce il comma 8-quater all'art. 119);
- si interviene sul comma 11 dell'art. 119 recante l'obbligo di chiedere il visto di conformità in caso di esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'art. 121 del DL 34/2020. In particolare, si dispone che qualora il beneficio sia fruito direttamente in dichiarazione dal contribuente, e la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente non è tenuto a chiedere il visto di conformità;
- si modificano i criteri per l'asseverazione della congruità delle spese, specificando che si debba fare riferimento, oltre al già previsto prezzario individuato dal decreto attuativo, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022.

#### **10. Cessione del credito per detrazione e sconto in fattura - Comma 29**

È prevista la proroga, agli anni 2022, 2023 e 2024, della facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

Altresì, è prevista la proroga al 31 dicembre 2025 della facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal c.d. Superbonus.

Appare, inoltre, opportuno rilevare che è stato introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di c.d. edilizia libera.

Ad ogni modo, è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Occorre, da ultimo, sottolineare che è stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

#### **11. Misure antifrode e controlli agenzia entrate in materia di detrazione per interventi edilizi - Commi 30-36**

Le norme recepiscono gli art. 2 e 3 del D.L. n. 157/2021 (che viene abrogato).

Nel dettaglio, si chiarisce che l'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e i poteri di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento sia al Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito, sia alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **12. Detrazione per riqualificazione energetica - Comma 37, lett a) e b)**

Le norme, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013, dispongono la seguente proroga dei benefici per le spese sostenute negli anni **2022, 2023 e 2024** relative a interventi di riqualificazione energetica:

- detrazione pari **50 per cento** per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- detrazione pari al **65 per cento** per altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A.

Più nello specifico, si deve rilevare che per tali ultime spese si riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

#### **13. Proroga bonus verde - Comma 38**

La norma, intervenendo sull'articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017, estende alle spese sostenute negli anni **2022, 2023 e 2024** la detrazione IRPEF (36 per cento) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **14. Bonus facciate - Comma 39**

Le norme, intervenendo sull'articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019, estendono alle spese sostenute nel **2022** la detrazione sulle spese per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (si veda il D.M. dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Nel dettaglio, la misura del beneficio è fissata al **60 per cento** (in luogo del precedente 90 per cento).

#### **15. Salvaguardi effetti e abrogazione decreto-legge antifrodi - Commi 40-41**

Le norme dispongono l'abrogazione del decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021 (c.d. "decreto antifrodi") facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

#### **16. Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - Comma 42**

La norma introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

In particolare, la norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

#### **17. Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus - Comma 43**

Le norme stabiliscono che ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali per il c.d. "superbonus", per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

#### **18. Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - Comma 44**

La norma proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In proposito, si ricorda che la legge n. 178/2020, articolo 1, commi da 1051 a 1064, ha previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, diversificando le aliquote agevolative e modificando l'ambito applicativo.

In particolare, con le modifiche in esame:

- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**; nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a **2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro** e nella misura del **5 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) **fino a dicembre 2023**, il credito è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo e nel limite annuale di 1.000.000 dei costi ammissibili;
  - b) **fino a dicembre 2024**, il credito è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo e nel limite annuale di 1.000.000 dei costi ammissibili;
  - c) **fino a dicembre 2025**, il credito è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo e nel limite annuale di 1.000.000 dei costi ammissibili.

#### **19. Proroga del credito d'imposta investimento in ricerca e sviluppo 4.0 - Comma 45**

La norma modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019).

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2031**, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di

fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del **10 per cento** e nel limite di 5 milioni di euro;

- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta **2025**, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

## **20. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - Comma 46**

La norma proroga per il **2023**, nel limite di spesa di **5 milioni** ed incrementa di **5 milioni il limite di spesa riferito al 2022**, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) previsto dall'articolo 1, commi 89-90 dalla legge n. 205 del 2017.

## **21. Rifinanziamento Nuova Sabatini - Commi 47-48**

La norma, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. Nuova Sabatini), integra l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 di **240 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, **120 milioni** per ciascuno degli anni dal **2024 al 2026**, **60 milioni** per l'anno **2027**.

Si deve, inoltre, rilevare che viene modificato il citato articolo 2, prevedendo che di regola l'erogazione del contributo avvenga in più quote, da determinare con decreto ministeriale, consentendo l'erogazione in unica soluzione (attualmente generalizzata), nei limiti delle risorse disponibili, soltanto in caso di finanziamento di importo non superiore a **200.000 euro**.

## **22. Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese - Commi 49-50**

La norma incrementa la dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. Fondo 394/81) in misura pari a **1,5 miliardi** per ciascuno degli anni dal **2022 al 2026**.

Altresì, la norma incrementa la dotazione del fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di **150 milioni di euro** annui per ciascuno degli anni dal **2022 al 2026**, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma, consistente nella concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Da ultimo, va rilevato che la norma prevede, inoltre, una serie di interventi finalizzati a potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

## **23. Fondo di garanzia delle PMI - Commi 53-58**

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina al fine di limitarne l'ambito applicativo.

In particolare, si rileva che viene eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal **1° aprile 2022**, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Appare opportuno inoltre evidenziare che dal **1° gennaio 2022**, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro è ridotta dal 90 all'80 per cento e, per il rilascio della garanzia, dal 1° aprile 2022, è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene, altresì, prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore 113 degli enti non commerciali.

Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

#### **24. Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese - Comma 59**

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.

#### **25. Garanzie green - Commi 60-61**

La norma modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano, di cui al comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili, previsto dall'articolo 64 del DL n. 76 del 2020.

È, inoltre, previsto che per il 2022 le risorse disponibili sul predetto fondo per il Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

#### **26. Proroga dell'operatività del fondo Gasparrini - Comma 62**

La norma, novellando l'articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** l'operatività straordinaria del fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

#### **27. Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori - Comma 63**

La norma prevede che l'attività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018), sia prorogata fino al **31 luglio 2022**.

A tal fine, si rileva che è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.

#### **28. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese - Commi 70-71**

L'art. 1, comma 70 della L. 30.12.2021 n. 234 proroga al 30.6.2022 gli incentivi per le aggregazioni tra imprese di cui all'art. 1, comma 233 e ss. della L. 178/2020.

Nel dettaglio, entro il nuovo termine dovrà essere approvato, dall'organo amministrativo competente, il progetto amministrativo di fusione/scissione o l'operazione dovrà essere deliberata dall'organo competente della conferente.

Inoltre, per effetto delle modifiche della L. 234/2021, il limite massimo delle DTA trasformabili va calcolato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni e:

- il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione/scissione come risultanti dalla situazione patrimoniale senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore;
- ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato per il calcolo del limite del 2%, si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.

**29. Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari del conto fiscale comma 72**

A decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34 Legge n. 388/2000), resta confermato a **2 milioni di euro**.

**30. Riordino della disciplina in materia di reddito di cittadinanza - Commi 73-84**

Le norme recano disposizioni finalizzate al riordino della disciplina del reddito di cittadinanza. In particolare, si prevede quanto segue. Rifinanziamento reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, si dispone l'incremento di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (relativa al reddito di cittadinanza).

Altresì, è opportuno rilevare che sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza, al fine di rafforzare gli strumenti di controllo sul possesso dei requisiti dei percettori del RdC e alla revisione della disciplina relativa alla ricerca dell'occupazione.

**31. Disposizione integrative del trattamento di pensione anticipate - Commi 87-88**

Le norme modificano alcune disposizioni in materia di pensione anticipata, di cui al DL 4/2019. In particolare, viene modificato l'articolo 14, prevedendo che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva 141 per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.

Nello specifico, il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

**32. Fondo per l'uscita anticipate dei lavoratori delle imprese in crisi - Commi 89-90**

Le norme istituiscono un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su **base convenzionale**, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

**33. Modifica della norma sull'APE – Commi 91-93**

Le norme modificano l'articolo 1, comma 179, della L. 232/2016, in materia di APE sociale. In particolare, le disposizioni prorogano l'applicazione dell'istituto dell'APE sociale per l'anno 2022. Altresì, è prevista la modifica del comma 179, lettera a), sopprimendo per i soggetti in stato di disoccupazione il requisito del periodo di tre mesi dalla fine del godimento della prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI).

Le norme prevedono, inoltre, che l'istituto si applichi alle professioni riportate nell'apposito Allegato 3.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno 2027.

**34. Opzione donna - Comma 94**

Le norme, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, estende la possibilità di optare per il regime sperimentale denominato "opzione donna" (che prevede il calcolo della pensione con il solo metodo contributivo) in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

**35. Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale - Commi 119-120**

Le norme riconoscono l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (in sostanza il 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In particolare, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

**36. Esonero contributivo per lavoratori dipendenti - Comma 121**

Le norme riconoscono per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quello domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

**37. Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione - Commi 122-130**

Le norme incrementano il Fondo sociale per occupazione e formazione di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Inoltre, appare opportuno rilevare che i commi 123-130 prevedono una serie di interventi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**38. Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere - Comma 138**

La norma aumenta da 2 a **52 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2023 il finanziamento del Fondo per la parità salariale.

Altresì, la norma destina le risorse di tale Fondo anche al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione, con decreto interministeriale, di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

**39. Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione - Commi 151-153**

Le norme prevedono la proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) dei termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

**40. Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi - Comma 154**

Le norme prevedono che per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 81/2015, sia ridotto da 29 a 23 anni.

**41. Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani - Comma 155**

Le norme, sostituendo il comma 1-ter dell'art. 16 del TUIR, ampliano l'ambito applicativo della detrazione per canoni di locazioni stipulati da giovani di età compresa tra 20 e 30 anni.

In particolare, ferme restando le condizioni vigenti, aumentano da 3 a 4 anni (a decorrere dalla stipula del contratto) il periodo in cui è riconosciuta il beneficio.

Inoltre, per quanto concerne l'ammontare della detrazione, viene confermata la misura fissa pari a 991,6 euro annui e viene introdotta la facoltà, qualora sia più favorevole per il contribuente, di calcolare il beneficio applicando il 20 per cento all'ammontare del canone annuo (comunque entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione).

#### **42. Credito d'imposta mezzogiorno - Comma 175**

La norma interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella Regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

#### **43. Disposizioni fiscali per le federazioni sportive nazionali - Commi 185-188**

Le norme prevedono che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Le norme estendono, inoltre, all'anno 2022, la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (sport bonus).

#### **44. Disposizioni in favore del settore sportive dilettantistico - Comma 189**

Le norme recano il rifinanziamento di 50 milioni per l'anno 2023 del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

#### **45. Sport bonus - Comma 190**

Le norme prorogano al 2022 il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (c.d. "sport bonus").

In particolare, il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 145/2018.

#### **46. Disposizioni transitorie in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - Comma 216**

Le norme introducono i commi 11-ter e 11-quater all'articolo 44 del D. Lgs. 148/2015, prevedendo che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

#### **47. Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese - Commi 219-220**

Le norme prevedono che, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale, come modificato dal provvedimento in esame, sia ridotta di: a) 0,350 punti percentuali per

i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti; c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti; d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

Più nel dettaglio, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del D. Lgs. 148/2015, come introdotto dal provvedimento in esame, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla precedente lettera c).

#### **48. NASPI - Commi 221-222**

Le norme modificano il D. Lgs. 22/2015 in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI).

Nel dettaglio, le norme dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2022 siano destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Altresì, è previsto che dal 1° gennaio 2022 cessi l'applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione al fine di veder riconosciuta la NASPI.

Da ultimo, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, viene disposto che la NASPI si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55mo anno di età alla data di presentazione della domanda.

#### **49. DIS-COLL comma 223**

Le norme introducono il comma 15-quinquies all'articolo 15 del D. Lgs 22/2015, in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), prevedendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Nel dettaglio, la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Inoltre, la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Ad ogni modo, la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL, è altresì riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

Appare opportuno rilevare che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, sia dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

#### **50. Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria - Commi 243-247**

Le norme prevedono che al datore di lavoro, che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 22-ter, del D. Lgs. 148/2015 sia concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Nel dettaglio, il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici. Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS costituiscano una cooperativa.

#### **51. Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale - Commi 249-250**

Le norme dispongono che nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali e altri soggetti pubblici o privati, con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

In virtù di tali accordi, le imprese possono realizzare la formazione dei lavoratori al fine di fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi conoscenze specialistiche tecniche e professionali, o di istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra imprese.

#### **52. Politiche attive per i lavoratori autonomi - Commi 251-252**

Le norme prevedono al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, riconosce anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).

Nel dettaglio, si stabilisce che i predetti servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge n. 81/2017, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

#### **53. Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori - Commi 253-254**

Le norme riconoscono alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ad ogni modo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

È opportuno rilevare che l'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi a materie prime e sussidiarie.

#### **54. Fondo per il sostegno alla transizione industriale - Commi 478-479**

Le norme istituiscono il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

In particolare, il fondo ha lo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, mentre si autorizza, a valere sulle risorse del fondo, la concessione di agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

#### **55. Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile - Commi 486-487**

Le norme istituiscono un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

**56. Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo - Commi 499-501**

Le norme istituiscono un fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo<sup>89</sup> con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

È opportuno rilevare che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nel registro presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti *de minimis*.

**57. Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica - Commi 513-514**

Le norme istituiscono un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Inoltre, si interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza stabilendo che una quota dei finanziamenti è erogata a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

**58. Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 - Comma 520**

Le norme prorogano anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019, ai sensi della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

**59. Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare - Commi 521-526**

La norma, al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 445, della legge n. 662 del 1996, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è stata autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Sono apportate, altresì, una serie di modificazioni alle disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura.

**60. Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali - Commi 622-624**

Le norme, intervenendo sull'articolo 110 del D.L. n. 104/2020, apportano una serie di modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, viene elevato a 50 anni il periodo di ammortamento dei maggiori valori affrancati riferiti ai soli beni immateriali che, ai sensi dell'art. 103 del TUIR sono deducibili in almeno 18 anni.

A tal riguardo, si rileva che l'incremento del periodo si applica anche alle eventuali minusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel dettaglio, il contribuente può optare per l'ammortamento in 18 anni mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP fissata in misura pari al 3% da versare in due rate.

Ad ogni modo, i soggetti che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in applicazione della disciplina sulla quale si interviene, possono revocare l'opzione. La revoca costituisce titolo per il rimborso o l'utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate.

In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal 2020 (per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti).

#### **61. Conclusione del programma del Cashback - Commi 637-644**

Le norme fissano al 31 dicembre 2021 la conclusione del programma c.d. "cashback", che riconosce dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

#### **62. Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato - Comma 645**

Le norme prevedono che, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nell'anno 2022, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

#### **63. Proroga contratti a termine di cui all'art. 103 del DL n. 34/2020 in materia di emersione di rapporti di lavoro - Comma 648**

Le norme prorogano da sei mesi a diciotto mesi la durata dei contratti a termine prevista dall'articolo 103, commi 23 e 25, del DL n. 34/2020 nel limite massimo di spesa per l'anno 2022 pari a 20 milioni di euro. Si ricorda che l'articolo 103, comma 23, del decreto-legge n. 4/2019 prevede l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine nelle procedure di emersione di rapporti di lavoro.

In virtù della disposta rimodulazione, l'importo complessivamente autorizzato sul biennio 2020-2021 (euro 30.000.000) viene riferito all'esercizio 2021.

#### **64. Modifiche alla disciplina IVA - Comma 683**

La norma dispone che i commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del DL n. 146 del 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

A tal proposito, si ricorda che i citati commi intervenendo sul DPR n. 633/1972 recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), modificano il regime IVA applicabile a determinate operazioni.

In generale, si dispone il passaggio dal "fuori campo IVA" al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.

Altresì, si dispone, che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro annui applicano il regime agevolato IVA previsto dall'art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014. Si specifica infine che le disposizioni in esame rilevano ai soli fini IVA.

#### **65. Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato - Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale - Commi 700-703**

Le norme un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana.

Viene, inoltre, disposto il rifinanziamento della legge n. 188/1990, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità.

Viene, altresì, istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano.

Infine, si precisa che i benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*.

**66. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Commi 706-707**

Le norme stabiliscono che le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 3 a 5 del decreto-legge n. 137/2020, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

Tali disposizioni, nel testo vigente, dispongono l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino al 31 dicembre 2021.

**67. Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni - Comma 711**

La norma estende, a determinate condizioni, la facoltà di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.

**68. Fondo rotativo per operazioni di venture capital - comma 714**

La norma estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital, istituito presso la SIMEST, alle iniziative promosse dalle PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.

**69. Società di investimento immobiliare quotate - Comma 718**

La norma modifica il comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in materia di società di investimento immobiliare quotate, al fine di applicare il regime speciale previsto dai commi 119-141 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata al sussistere di determinate condizioni.

**70. Esenzione dall'imposta di bollo - Comma 731**

La norma interviene sull'articolo 10-bis del DL 41/2021 al fine di estendere al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella, Allegato B al DPR n. 642 del 1972 alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997.

**71. Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata - Comma 737**

La norma riconosce, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata.

Nel dettaglio, si deve rilevare che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite previsto.

**72. IMU su unità immobiliari possedute da residenti all'estero - Comma 743**

Le norme incrementano, per l'anno 2022, l'agevolazione IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia per una sola abitazione, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. In particolare, l'ammontare dell'imposta dovuta viene ridotta dal 50 per cento al 37,5 per cento.

**73. Misure fiscali a sostegno della ricerca - Comma 763**

La norma reca agevolazioni dirette ad incentivare il c.d. “rientro dei cervelli”.

In particolare, inserendo i commi 5-ter e 5-quater all’articolo 5 del decreto legge n. 34/2019, si consente ai docenti e ricercatori dell’UE (già iscritti all’AIRE e trasferiti in Italia prima del 2020 ovvero che al 31 dicembre 2019 erano beneficiari del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2020) di optare per l’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2020 previo versamento del 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione.

Si rileva, inoltre, che il beneficio spetta in presenza di almeno un figlio minore e in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia.

La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento nel caso in cui, fermo restando il requisito dell’immobile, siano presenti almeno 3 figli minori.

**74. Incentivi per veicoli elettrici - Commi 809-810**

Le norme modificano l’articolo 1, comma 1031, della legge n. 145/2018 che, fra l’altro, prevede di riconoscere contributi, pari al 60 per cento delle spese sostenute, per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su motoveicoli, originariamente immatricolati con motore termico.

Nel dettaglio, i contributi, secondo la normativa vigente, possono essere riconosciuti a condizione che il sistema di riqualificazione sia omologato entro il 31 dicembre 2021 mentre le modifiche differiscono tale termine al 31 dicembre 2022.

Da ultimo, si deve rilevare che i contributi sono inoltre riconosciuti entro un limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022.

**75. Agevolazioni impianti di produzione elettrica alimentati da energie rinnovabili - Comma 812**

La norma riconosce, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Appara opportuno rilevare che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite previsto

**76. Disposizioni in materia di Economia sociale - Commi 890-892**

La norma istituisce un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell’ambito dell’economia sociale, così come definita anche dall’Action Plan for Social Economy della Commissione europea.

Più nello specifico, nell’ambito delle suddette risorse, l’ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell’economia, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l’economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell’economia sociale.

Si rileva, inoltre, che, nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l’ISTAT è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione. Con decreto del Ministro dell’economia si provvede al riparto delle suddette risorse.

**77. Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI” - Comma 912**

La norma modifica la disciplina relativa al credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR) prevista 651 dai commi da 219 a 226 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 al fine di prevedere il riconoscimento del beneficio anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

In particolare, si rileva che, con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento (in luogo del 20%) delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali (in luogo di 10) di pari importo quote annuali.

**78. Estensione termine pagamento cartelle - Comma 913**

La norma estende da 60 a 180 giorni per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, previsto dall'articolo 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973.

**79. Misure fiscali in favore del settore sportivo - Commi 923-924**

La norma reca la sospensione dei termini di versamento in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, la sospensione riguarda le ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta, con scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Altresì, sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, con scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Parimenti, la sospensione è disposta per l'IVA, con scadenza nei mesi da gennaio a aprile 2022.

Altresì, la sospensione riguarda le imposte dirette, con scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione in 8 rate così distribuite per il 50 per cento del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30 maggio 2022, mentre per il restante 50 per cento, come ultima rata entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**Studio E-IUS**